

Protocollo di intesa per l'adesione al Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti

ai fini del rinnovo dell'accreditamento già ottenuto

TRA

COMITATO ITALIANO PER L'UNICEF Fondazione ETS, con sede legale in Roma, Via Palestro, 68, Codice fiscale 01561920586, iscritta al RUNTS del Lazio (Reg. n. 111814, Det. Dir. G09604 con provvedimento del 12 luglio 2023), nella persona della Presidente Carmela Pace domiciliata per la carica presso la sede dell'ente (anche per brevità, d'ora in avanti il "Comitato" o "UNICEF")

E

Il Comune di.....EMPOLI.....,
in persona del Sindaco Sig. ALESSIO MANTELLASSI.....,
(di seguito d'ora in avanti anche solo "il Comune")

di seguito singolarmente denominati "la Parte" o, congiuntamente, "le Parti".

PREMESSO CHE

a) il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS è una Fondazione iscritta al RUNTS del Lazio e già iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Roma n. 1400/2020 e all'Anagrafe delle ONLUS, ed è parte integrante della struttura globale dell'UNICEF - Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, l'organo sussidiario dell'ONU che ha il mandato, fondato sulla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di tutelare e promuovere i diritti di tutti bambini ovunque;

b) sin dal 1996, tramite il Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti ("UNICEF Child Friendly Cities Initiative") l'UNICEF sostiene le città di tutto il mondo che intendono aderire al Programma e così, tutelare e garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti sulla base della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

c) la rete delle Città amiche dei bambini e degli adolescenti nel mondo mette in relazione soggetti interessati (pubblici e privati, persone fisiche e giuridiche) alla realizzazione del comune obiettivo di far diventare le proprie città e comunità realtà a misura di bambino e adolescente, elaborando politiche che in tutti gli ambiti di competenza del Comune, promuovano azioni di promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e contribuendo al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall'Agenda 2030.

d) il Comune diEMPOLI.....ha manifestato interesse a partecipare al Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti ed in merito ha assunto la Delibera n.31.....del29/04/2022..... (di seguito anche solo "la Delibera"), alla quale è



seguita la sottoscrizione del Protocollo di Intesa per l'adesione al Programma città amiche dei bambini e degli adolescenti in data...27/06/2022.....;

e) pertanto, il Comune di.....EMPOLI.....ha avviato il percorso previsto dal Protocollo indicato alla lett. d) che precede, accreditandosi come Città amica dei bambini e degli adolescenti;

f) con successiva PEC del24/07/2024.....il Comune ha espresso volontà di ottenere il rinnovo dell'accREDITAMENTO

g) quindi, il Comune diEMPOLI.....e il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS sottoscrivono questo Protocollo per fissare modalità e termini con i quali il Comune possa continuare a partecipare al Programma ed essere sostenuto ed accompagnato nel percorso per rinnovare l'accREDITAMENTO di Città amica dei bambini e degli adolescenti, verificando la sussistenza delle condizioni necessarie a raggiungere questo obiettivo.

Tutto ciò premesso e formando le premesse parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, tra le sottoscritte Parti si conviene quanto segue:

1) PRECISAZIONI

1.1 Le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto:

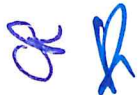
- che dal presente Protocollo non discende alcun diritto di esclusiva in favore di alcuna delle Parti, né alcuna corresponsabilità ad alcun titolo, neppure nelle scelte amministrative del Comune;
- che ciascuna delle Parti è autonoma e indipendente dall'altra e nessun potere di rappresentanza è conferito da alcuna delle Parti all'altra, sicché ciascuna agisce in proprio nome e conto e acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dai propri atti compiuti con i terzi.

2) CONSENSO ED OGGETTO

2.1. Dichiarazioni e impegni del Comune

Al fine di attivare il percorso per rinnovare l'accREDITAMENTO di Città amica dei bambini e degli adolescenti, il Comune:

- a) seguirà il percorso del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti, valutando d'intesa con il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS, la persistente aderenza delle azioni di volta in volta intraprese, con i passi previsti dal percorso per costruire una Città amica dei bambini e degli adolescenti;
- b) porterà avanti l'impegno preso con la Delibera n°...31.....del29/04/2022....., seguendo il percorso indicato esplicitamente nel Manuale: Guida per i Comuni che vogliono costruire città a misura di bambini e adolescenti
- c) elaborerà un'analisi della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza relativa al territorio del una mappatura dei servizi offerti alla popolazione 0-18;



d) elaborerà una strategia per l'infanzia e l'adolescenza in modo coordinato tra i vari assessorati; la strategia sarà basata su un'analisi della condizione dell'infanzia e dell'adolescenza presente nel territorio comunale, verrà inserita all'interno dei documenti di programmazione annuale del Comune e troverà rispondenza negli stanziamenti di bilancio;

e) monitorerà lo stato di avanzamento del percorso del Programma, raccogliendo i dati, gli atti e le fonti rilevanti per la valutazione dei progressi tramite il sistema di monitoraggio messo a disposizione dal Comitato italiano.

e) verificherà, insieme al Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS, l'avanzamento nel percorso attraverso gli indicatori, secondo un calendario di incontri periodici. La programmazione degli incontri periodici sarà condivisa tra le Parti;

g) realizzerà, renderà disponibile e fruibile anche in una versione *child – friendly*, un rapporto periodico sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in città, illustrando i progressi compiuti e le azioni ancora da compiere verso la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

h) coinvolgerà la società, il terzo settore, esperti e soggetti impegnati nella promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in un confronto periodico.

2.2 Dichiarazioni e impegni del Comitato

Per accompagnare e supportare il Comune nel percorso volto ad ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti, oltre ad affiancarlo nelle attività di cui al punto 2.1, il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS:

a) condividerà con il Comune studi e ricerche, indicazioni e strumenti utili in relazione agli obiettivi del Programma che possano consentire l'attuazione della strategia;

b) fornirà formazione e supporto tecnico al Comune in percorso;

c) affiancherà il Comune nel monitoraggio e nella valutazione del processo;

d) presenterà e promuoverà sul proprio sito ed anche su altri media la collaborazione con il Comune, laddove ne sussistano i presupposti e possa ritenersi opportuno;

e) sosterrà il Comune nel valutare lo stato di avanzamento della strategia e la sua applicazione nei documenti di programmazione e esorterà l'amministrazione a verificarne l'impatto sulla comunità dei bambini e dei ragazzi;

f) favorirà, quando possibile, il rapporto e il confronto a livello nazionale e internazionale con altre realtà a misura di bambino;

g) rinnoverà l'accreditamento di "Città amica dei bambini e degli adolescenti" al Comune, già accreditatosi in passato, al termine del percorso qualora - a insindacabile giudizio del Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS - i criteri previsti e condivisi continuino ad essere rispettati e le azioni fissate nel percorso siano state e continuino ad essere pienamente realizzate. Sarà di riferimento per il monitoraggio la griglia di indicatori di processo fornita dal Comitato.

2.3 Eventuali ulteriori attività concordate tra le Parti e collegate, funzionali o consequenziali alla attuazione del Programma, saranno oggetto di specifico accordo formalizzato per iscritto.

2.4 Le Parti designeranno in forma scritta il proprio referente per il Programma.

Sin d'ora si indicano a tal fine:



- per il Comune, Assessore MARIA GRAZIA PASQUALETTI
- per il Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS ...SIMONA ROSATI.....
- per il Comitato provinciale per UNICEFOLIVIA CASTELLINO.....

Eventuali sostituzioni dei referenti saranno comunicate da una Parte all'altra in forma scritta.

3) MATERIALI DI COMUNICAZIONE. USO DEL NOME E DEL LOGO

3.1 Ogni comunicazione relativa al Programma, anche per la fase del percorso finalizzato ad ottenere l'accreditamento di Città amica dei bambini e degli adolescenti o, come nella fattispecie, il rinnovo di tale accreditamento, dovrà essere rispondente alle indicazioni e agli standard del Comitato. Questi materiali includeranno i nomi, loghi, marchi e/o segni distintivi del Comune e del Comitato nel rispetto dei requisiti fissati da ciascuna Parte titolare dei diritti su nomi, loghi marchi e/o segni distintivi.

3.2 Nel corso della collaborazione disciplinata dal presente Protocollo, ogni utilizzo del nome, logo, marchio e/o dei segni distintivi dell'altra Parte sarà sottoposto a preventiva e specifica autorizzazione scritta della Parte titolare dei relativi diritti, e verrà rilasciata e/o autorizzata dai referenti del Programma (per l'UNICEF Italia dal referente nazionale del Comitato Italiano) indicati al punto 2.4. La richiesta di autorizzazione dovrà indicare l'uso che la Parte richiedente si propone di fare del nome, logo, marchio e/o dei segni distintivi dell'altra Parte. Nessuna delle Parti avrà l'obbligo di rilasciare alcuna autorizzazione, che potrà essere quindi concessa a discrezione della Parte titolare dei diritti su nome, logo, marchio e/o segni distintivi.

3.3 Il logo di accreditamento quale Città amica dei bambini e degli adolescenti, verrà rilasciato al termine del percorso e dopo valutazione avvenuta tramite indicatori, ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS e avrà validità per due anni. Il logo, riporterà la data di rilascio, data cui farà riferimento lo "stato" di Città amica e dovrà essere utilizzato nel rispetto dell'art.3 del presente Protocollo. Nel caso di rinnovo di accreditamento richiesto a seguito di PEC del Comune in data24/07/2024.....e con riferimento ad un accreditamento già rilasciato, potrà essere consentita, laddove ne sussistano i presupposti di persistente rispetto dei requisiti e dei passi previsti dal Programma e ad insindacabile giudizio del Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS, la proroga dell'uso del logo di accreditamento per ulteriori due anni.

3.4 Salvo quanto sopra previsto, in ogni caso, qualora l'uso del nome, logo, marchio e/o dei segni distintivi dell'altra Parte venga autorizzato:

- la Parte che ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione dovrà rispettare i termini e le condizioni poste nell'autorizzazione stessa e dovrà operare in conformità con le linee guida e le regole indicate dalla Parte titolare dei diritti;
- la Parte titolare dei diritti potrà revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, senza che la Parte che l'abbia ottenuta possa eccepire alcunché, né pretendere alcun risarcimento, indennizzo, rimborso.

3.5 Il Comune prende atto e riconosce che il nome e logo UNICEF, il nome e logo del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti (logo di accreditamento e altre proprietà intellettuali dell'UNICEF (insieme di seguito denominate "Proprietà UNICEF") sono proprietà esclusiva dell'UNICEF e, per quanto di competenza, del Comitato italiano per l'UNICEF Fondazione ETS e sono protette dalle norme internazionali e dalle norme nazionali ove applicabili. Analogamente, il Comune prende atto e riconosce che il nome, logo e i segni distintivi del Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS e altre proprietà intellettuali del Comitato (insieme di seguito denominate "Proprietà del Comitato") sono di esclusiva proprietà del Comitato e sono protette dalle norme vigenti. Il Comitato Italiano dichiara e conferma di aver ricevuto le necessarie approvazioni internazionali per concedere autorizzazioni all'uso del nome, del logo e dei segni distintivi dell'UNICEF e del Programma Città amiche dei bambini e degli adolescenti, in relazione a questo Protocollo. Inoltre, il Comune prende atto che l'uso della Piattaforma digitale a supporto del Programma è soggetto alle condizioni tecniche poste dal soggetto proprietario della Piattaforma stessa.

3.6 Il Comune si impegna a non ledere o violare i diritti dell'UNICEF sulle Proprietà UNICEF, quelli del Comitato sulle Proprietà del Comitato.

3.7 Il Comune dichiara di condividere gli ideali e gli obiettivi dell'UNICEF che trovano il proprio fondamento nei principi della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché nei principi della Costituzione Italiana. Il Comune inoltre riconosce che le Proprietà dell'UNICEF, le Proprietà del Comitato Italiano per l'UNICEF Fondazione ETS non possono essere associate con alcun uso politico, settario, fazioso o strumentale per fini anche privati, né possono essere usate in modo incoerente con lo status giuridico, la reputazione, l'onore, l'immagine, il mandato istituzionale e la neutralità dell'UNICEF.

3.8 Clausola risolutiva espressa. Le previsioni del presente articolo 3 sono da ritenersi essenziali. Ogni eventuale violazione di un qualsiasi punto, obbligo o impegno assunto ai sensi del presente articolo 3 comporta la risoluzione di diritto del presente Protocollo.

3.9 In caso di scadenza o cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo, anche diversa dalla risoluzione di diritto di cui all'art. 3.8, il presente art. 3 rimarrà vincolante anche successivamente per le Parti che abbiano aderito al Protocollo.

4) ESCLUSIONE DELLA RISERVATEZZA

4.1 Salvo specifici casi in cui i documenti scambiati tra le Parti siano espressamente classificati come documenti "riservati" e/o "confidenziali", tutte le informazioni scambiate tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo saranno da ritenersi non confidenziali, data la natura del Protocollo stesso, gli obiettivi di diffusione della strategia e di coinvolgimento della comunità, con tutti gli interessati e i potenziali partners, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

5) ULTERIORI IMPEGNI DELLE PARTI. GARANZIE E MANLEVE

5.1 Ciascuna delle Parti dichiara, promette e garantisce che:

- a. compirà quanto occorra e possa essere utile ad evitare lesioni di diritti personali, morali e/o patrimoniali di terzi e/o violazioni di leggi e/o regolamenti;
- b. compirà quanto occorra e possa essere utile a non ledere la reputazione e l'immagine dell'altra Parte e a non pregiudicare le finalità del Programma;
- c. manleverà l'altra Parte da ogni pretesa economica o di altra natura che possa essere fatta valere nei suoi confronti dalle persone, ivi inclusi i lavoratori e collaboratori, gli appaltatori o fornitori, gli interessati o i partners del Programma di cui al presente Protocollo, in ragione dei comportamenti lesivi eventualmente posti in essere dall'altra Parte nell'esecuzione del presente Protocollo.
- d. Il Comune dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo del Comitato la cui parte generale è pubblicata su www.unicef.it, nonché del Codice Etico del Comitato italiano per l'UNICEF Fondazione ETS qui pubblicato: <https://www.datocms-assets.com/30196/1632920466-unicefitaliacodiceetico2021.pdf> e si impegna a rispettarne le previsioni.

6) GESTIONE ECONOMICA

6.1 Ognuna delle Parti sosterrà i costi delle sole proprie attività nell'ambito del presente Protocollo, salvo diverso e specifico accordo scritto.

7) DURATA. RECESSO

7.1 Il presente Protocollo ha scadenza al termine del mandato dell'amministrazione che lo abbia sottoscritto, con espressa esclusione del tacito rinnovo. Nel caso in cui venga rilasciato il logo per l'accreditamento di Città amica, la cui autorizzazione all'uso viene concessa per due anni, l'uso dello stesso dovrà avvenire comunque nel rispetto dell'art. 3, anche a Protocollo scaduto. Dette prescrizioni si applicano anche nel caso in cui venga autorizzata la proroga del logo di accreditamento ad un Comune che lo abbia già ottenuto.

7.2 Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualunque momento, con comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC con preavviso di 30 (trenta) giorni. In pendenza del periodo di preavviso le Parti collaboreranno in buona fede per portare a termine e definire le attività in corso. Si considererà equipollente al recesso dal presente Protocollo anche una Delibera con la quale il Comune ritenga di revocare e/o annullare la precedente Delibera di adesione al Programma. In tal caso, il Comune avrà comunque l'onere di comunicare entro 15 (quindici) giorni l'adozione della nuova Delibera. In caso di recesso o di atto equipollente, ove il percorso di accreditamento non fosse completato alla data di efficacia del recesso o dell'atto equipollente, questo si considererà cessato.

7.3 Nel caso in cui, nell'esecuzione del presente Protocollo e/o in altre attività, vengano poste in essere condotte inadempienti, non conformi alle norme vigenti, non ispirate

CR R

a buona fede o idonee ad arrecare danno all'immagine, reputazione, onore dell'altra Parte, la Parte adempiente potrà recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con PEC.

7.4 Nel caso di inattività del Comune in pendenza del presente Protocollo per un periodo pari o superiore a 4 (quattro) mesi, rilevabile dalla mancata partecipazione ai periodici appuntamenti di monitoraggio o all'omessa presentazione nei termini e con le modalità previste di evidenze relative all'avanzamento del percorso previsto ai fini dell'accreditamento (così come definito nel Manuale "Guida per i Comuni che vogliono costruire città a misura di bambini e adolescenti"), il Comitato Italiano avrà facoltà di recedere, a proprio insindacabile giudizio, dal Protocollo con effetto immediato. In tal caso, il percorso di accreditamento cesserà alla data di ricevimento della comunicazione di recesso.

7.5 Alla scadenza del Protocollo o al termine del periodo di preavviso in caso di recesso di una delle Parti ai sensi del punto 7.2, al ricevimento della comunicazione di recesso ai sensi dell'art. 7.3 e in ogni altro caso di cessazione della validità ed efficacia del presente Protocollo per qualsiasi causa, tutte le autorizzazioni, concessioni rilasciate da una Parte all'altra si intendono automaticamente revocate e ciascuna delle Parti si impegna a non utilizzare, riprodurre, far riprodurre, diffondere alcuna Proprietà (nome, logo, marchio e/o segni distintivi) dell'altra Parte.

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (C.D. "GDPR")

8.1 – Informazioni da fornire ai sensi dell'art. 13, GDPR

Le Parti, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali riferiti all'altra Parte, si informano, ai sensi dell'art. 13, GDPR, che i dati dell'altra Parte sono trattati per fini amministrativi, contabili e per evadere le obbligazioni contrattuali assunte, nonché per ottemperare a norme di legge o regolamento nazionale e comunitario. Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali ed elettroniche. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che svolgono servizi strumentali agli adempimenti fiscali, amministrativi e civilistici o a enti pubblici, amministrazioni finanziarie ed altri organi di controllo, anche su loro espressa richiesta. Potranno altresì essere comunicati a società di recupero crediti. La conservazione dei dati avrà durata sino alla fine del Protocollo e dell'espletamento degli obblighi da esso derivante alle Parti o per il periodo imposto da leggi, regolamenti e normativa nazionale e comunitaria in merito alle singole materie disciplinate, prioritariamente di carattere amministrativo e fiscale. Saranno conservati, altresì, per periodi necessari per rispondere a richieste o per periodi imposti da autorità di controllo, organismi di polizia, magistratura per loro attività istituzionali. Potranno essere conservati per

periodi differenti in caso di situazioni emergenti per difendere o far valere diritti in sede giudiziaria. Le persone autorizzate al trattamento sono gli addetti all'amministrazione, alla contabilità, all'evasione dei servizi disciplinati dal Protocollo e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi degli artt. 16-21, GDPR, ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra Parte ai recapiti indicati nel Protocollo, per esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ciascuna Parte ha il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo per far valere i propri diritti. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per ottenere l'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Infine, si ha diritto di richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla Parte richiedente. Inoltre, il Comitato informa il Comune di aver nominato un Data Protection Officer che può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica dpo@unicef.it; ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali potranno essere richieste all'indirizzo infoprivacy@unicef.it.

**9) DEFINIZIONE AMICHEVOLE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE.
LEGGE APPLICABILE. FORMA SCRITTA**

9.1 Le Parti si impegnano a risolvere eventuali controversie in via amichevole.

9.2 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione e/o dall'interpretazione e/o dall'adempimento e/o esecuzione del presente Protocollo, che non sia possibile definire in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

9.3 Il presente Protocollo è valido ed efficace nel solo territorio italiano ed è soggetto alla legge italiana.

9.4 Ogni eventuale modifica del presente Accordo sarà valida ed efficace tra le Parti solo se approvata in forma scritta.

Per la Città di **EMPOLI**

Per il Comitato Italiano per l'UNICEF
Fondazione ETS
La Presidente

Il/La Sindaco/a



ALESSIO
MANTELLASSI
27.08.2024
12:10:31
GMT+02:00

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. le Parti dichiarano di approvare specificamente le seguenti clausole:

art. 3 (Materiali di comunicazione. Uso del nome e logo); art. 3.8 (Clausola risolutiva espressa); art. 4 (Esclusione della riservatezza); art. 5 (Ulteriori impegni delle Parti. Garanzie e manleve); art. 7 (Durata. Recesso); art. 9.2 (Foro competente).

Per la Città di **EMPOLI**

Per il Comitato Italiano per l'UNICEF

Fondazione ETS

La Presidente

1. Il/La Sindaco/a



ALESSIO
MANTELLASSI
27.08.2024
12:10:31
GMT+02:00

